

PIANO DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO

Parte Prima VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE

La prima parte del Piano di Valutazione d’Istituto relativa alla Valutazione degli Apprendimenti e delle competenze è stato predisposto dai docenti durante le attività di formazione effettuate nel mese di settembre e ottobre 2017, gennaio, aprile e giugno 2018.

Il PVI è stato Approvato in via definitiva dal Collegio dei docenti il 29 giugno 2018 (delibera n. 3)

Premessa

La valutazione è un aspetto fondamentale e qualificante di qualsiasi istituzione scolastica ed è orientata a migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento. Essa, pertanto, interessa diversi ambiti della vita della scuola, dall'azione educativa dell'istituto al servizio offerto (in termini di organizzazione e gestione), dall'attività didattica curricolare al progetto didattico di formazione dei docenti: la sua finalità è quella di verificare l'efficacia e l'efficienza di tutte le componenti del sistema formativo.

Nell'ambito del riordino del sistema di istruzione, nello specifico la valutazione degli allievi è regolata dal D.Lvo 62/2017 che ha integrato e modificato il Regolamento sulla valutazione, il DPR 122 del 2009, che definiva i criteri generali che sovrintendono al processo valutativo, e sanciva, inoltre, il diritto degli allievi ad una valutazione equa e trasparente, nonché opportunamente documentata e motivata.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017), ha nei fatti cambiato il sistema di valutazione nella scuola italiana, in maniera sostanziale nel primo ciclo d'istruzione. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015.

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, sono seguiti il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e la nota Ministeriale 312 del gennaio 2018.

Il nuovo quadro normativo e le novità, rispetto al precedente regolamento, sono riportate nell'**ALLEGATO 1** al presente PVI. In tale allegato, oltre alla normativa sono elencati per i diversi ordini di scuola i cambiamenti e la tempistica dell'applicazione della nuova normativa.:

Con il presente **Piano della Valutazione** dell'IC “N. Romeo – P. Cammisa”, pertanto, il Collegio dei Docenti dell'IC Romeo Cammisa intende definire, in maniera chiara e leggibile, i criteri, le procedure e gli strumenti di valutazione degli Apprendimenti e dei Processi dell'istituto, ai sensi della normativa vigente.

Le aree in cui si articola la valutazione d'istituto, definite nel presente documento, sono:

Parte Prima: AREA DEGLI APPRENDIMENTI

1. VALUTARE GLI APPRENDIMENTI
2. VALUTARE IL COMPORTAMENTO
3. VALUTARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE
4. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
5. AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
6. IL NUOVO ESAME DI STATO
7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AI SENSI DEL DM 742/17;
8. LE PROVE COMUNI E LE INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA

Parte Seconda: AREA DEI PROCESSI

- Performance
- Organizzazione del sistema
- Attività di monitoraggio
- Comunicazione

Parte Prima - AREA DEGLI APPRENDIMENTI

1. VALUTARE GLI APPRENDIMENTI

1. 1. Premessa

Valutare gli apprendimenti è un'attività complessa: non si limita ad una semplice misurazione delle performance offerte dagli allievi, ma per ciascun docente significa innanzitutto compiere un'azione dall'alta valenza formativa, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

La valutazione, in tutti gli ordini di scuola, deve tener conto non solo degli apprendimenti, ma anche delle competenze trasversali e culturali (disciplinari), del comportamento e del processo di maturazione. La **Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018** afferma:

“Il D. Leg.vo n. 62/2017 ha evidenziato la natura della valutazione cogliendone le molteplici e rilevanti funzioni: “La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione rappresenta, quindi, una dimensione importante dell'insegnamento perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell'identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell'insegnante e della sua stessa azione educativa e didattica. Per fare ciò è necessario prima di tutto avere presenti le diverse funzioni da assegnare alla valutazione e perseguirle in equilibrio senza sbilanciamenti verso l'una o l'altra.”

La valutazione, infatti, è finalizzata ad aiutare ciascun allievo nella crescita personale, nei suoi diversi aspetti, concorre - anche attraverso l'autovalutazione - ad indirizzarlo ed a correggerlo nel processo dell'apprendimento, fornisce degli indicatori chiari per individuare punti di forza e punti di debolezza, offre informazioni necessarie per mettere a punto strategie efficaci, per migliorare il proprio rendimento.

Dal punto di vista del docente, inoltre, la valutazione appare anche come uno strumento indispensabile per autoregolare la propria attività didattica: consente, infatti, attraverso osservazioni sistematiche durante il processo formativo, di verificare la validità delle metodologie impiegate e favorisce l'eventuale rimodulazione della progettazione.

Tutti questi aspetti della valutazione concorrono a favorire negli allievi il “miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo” (DPR 122/2009 art. 1 comma 3).

La valutazione degli apprendimenti avviene secondo due modalità:

- da parte del singolo docente, alla conclusione di ogni segmento dell'attività didattica programmata nella progettazione curricolare, che è organizzata a scelta del docente stesso (ad es. per unità didattiche, unità di apprendimento, moduli).
- da parte del Consiglio di Classe in forma collegiale, alla fine di ciascun quadrimestre (o trimestre).

1. 2. Le verifiche

Ciascun docente provvede al monitoraggio costante del processo di apprendimento degli allievi per diversificare le metodologie e suggerire criteri e percorsi al fine di migliorare l'apprendimento di ciascuno. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti (in termini di conoscenze e di abilità) e delle competenze, ogni docente per la propria disciplina effettua verifiche che:

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

- per gli apprendimenti, devono essere oggettive e devono misurare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle abilità;
- per le competenze, devono tenere conto dell'originalità e della soggettività, con cui ciascun allievo utilizza conoscenze ed abilità acquisite, per risolvere problemi complessi in contesti quanto più vicini alla realtà ed alla propria vita.
- il livello di padronanza degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina.

Prove di verifica, opportunamente strutturate, hanno l'obiettivo anche di valutare tutte le competenze trasversali, tra cui Imparare ad Imparare, lo Spirito di imprenditorialità, le competenze civiche, oltre che tutti gli aspetti di natura non cognitiva relativi all'area conativa, ai modi dell'apprendimento e all'area socio-affettiva relazionale. La Nota Ministeriale n. 312 del 9/1/2018 precisa:

“Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di una attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà opportuno effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa. Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne o enfatizzarne alcuna e senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze), rappresenta, unitamente al corretto uso di diversi strumenti valutativi, un elemento di qualità dell'intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende la qualità degli apprendimenti.”

Costituiscono forme di verifica privilegiata ogni attività e manifestazione connessa a progetti curriculari ovvero extracurriculari, in corso e a fine anno, la partecipazione a concorsi interni ed esterni. Tali attività dovranno essere debitamente presi in considerazione per la valutazione intermedia e finale degli alunni partecipanti. Per tale motivo la presenza a tali manifestazioni è connessa ai propri doveri professionali. Sempre la Nota ministeriale aggiunge:

“Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con vari strumenti di verifica il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell'alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un'azione di autoorientamento e di autovalutazione. Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.”

1. 3. I criteri delle verifiche

Le verifiche sono parte integrante del processo di valutazione e costituiscono il dato fondamentale su cui riflettere per docenti ed allievi, al fine di determinare i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti. Esse inoltre sono funzionali alla definizione della valutazione degli apprendimenti. Le verifiche pertanto:

- Devono prevedere un grado di difficoltà adeguato alle competenze degli allievi;
- Devono essere assegnate in maniera calibrata ed equilibrata;
- Devono essere svolte previa comunicazione agli allievi (con almeno 5 giorni di anticipo per le prove scritte), ai quali devono essere indicati la tipologia di prova che sarà somministrata e se essa si riferisce alla verifica di conoscenze, abilità o competenze;
- Prevedono l'esplicitazione dei criteri di valutazione;
- Prevedono la comunicazione dei risultati in tempi brevi: per le verifiche orali, immediatamente dopo il colloquio; per quelle scritte entro max 15 giorni dallo svolgimento, esplicitando il grado di acquisizione raggiunto di conoscenze/abilità/competenze;
- Prevedono, per le verifiche scritte, la revisione in classe;
- Prevedono la comunicazione periodica alle famiglie, durante i colloqui ordinari e/o straordinari, in caso di situazioni particolarmente preoccupanti che lo richiedano;
- Deve essere evitata la concomitanza di più verifiche scritte disciplinari nella stessa giornata;
- Devono essere predisposte prove adeguate per gli allievi diversamente abili, con DSA o, genericamente, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

I risultati delle verifiche periodiche delle singole discipline, insieme all'osservazione degli altri fattori che intervengono nella formazione globale della persona (impegno, interesse, costanza, motivazione, partecipazione ecc.), sono funzionali alla valutazione complessiva degli apprendimenti dell'allievo durante lo scrutinio intermedio e finale e devono scaturire da un congruo numero di prove di diversa tipologia (OM 92/2007, art. 6 c. 2).

1. 4. La tipologia di prove di verifica

Diverse sono le tipologie di verifica che sono adottate dall'IC Romeo Cammisa

1. Prove diagnostiche iniziali. Durante le prime settimane dell'a. s. è prevista la somministrazione di prove d'ingresso orientative e diagnostiche, comuni a tutte le classi di inizio ciclo per rilevare le conoscenze e le abilità possedute dagli allievi, al fine di strutturare la progettazione didattica.
2. Verifiche periodiche. Dal momento che la scansione dell'anno scolastico prevede la suddivisione in due quadrimestri ci si attiene alla seguente organizzazione delle verifiche periodiche:
 - Durante ogni quadrimestre sono previste almeno 2 prove scritte/pratiche (per le discipline che lo prevedono) e almeno due verifiche orali.
 - All'inizio, a metà anno e a fine anno per tutte le classi sono previste una prova scritta comune per le seguenti discipline ITA MAT L2 secondo le seguenti modalità: Prova Comune oggettiva per classi parallele strutturata secondo il modello INVALSI, somministrata a partire dagli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia.
 - Nel corso del II Quadrimestre, per le classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi terze della secondaria, sono previste delle simulazioni delle prove Invalsi secondo la seguente organizzazione: prove INVALSI degli anni precedenti somministrate nel mese di aprile. Ciascun docente ha a disposizione una pluralità di tipologie di prove di verifica, tra cui: prove a risposta multipla, aperta

Prevedere prove di natura diversa consente di verificare aspetti diversi della formazione dell'allievo e significa, altresì, ottemperare alle indicazioni del Regolamento Nazionale, che invita a valorizzare le potenzialità di ciascun allievo.

3. Compiti autentici. Per la verifica delle competenze, sono previste dai docenti (individualmente e per consigli di classe), la predisposizione di compiti autentici nell'ambito delle UdA. Sono da considerarsi compiti autentici anche le performance in occasione di manifestazioni o partecipazione a concorsi. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere documentate in sede di Consiglio.

1. 5. La valutazione degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe

La valutazione disciplinare e interdisciplinare deve essere effettuata da parte dei docenti al termine di ogni UdA e di ogni periodo, tenendo presente i:

- *Livelli degli apprendimenti raggiunti e delle competenze acquisiti*, secondo indicatori e descrittori di cui alle schede allegate, fatti registrare da ciascun alunno nelle verifiche e nella realizzazione di compiti autentici;
- *Il livelli degli apprendimenti/competenze trasversali e disciplinari acquisite in attività progettuali, multi-interdisciplinari*, organizzate dai CdC ovvero dall'IC in orario curriculare e/o extracurriculare, la partecipazione a Manifestazioni e/o concorsi.

Nella valutazione vanno tenuti conto anche il raggiungimento degli *obiettivi dell' "Area non cognitiva"* relativi a. impegno interesse e partecipazione, relazione, autonomia e responsabilità, che vanno però espressi e certificati con un giudizio globale a parte, secondo quanto disposto dal D.Lvo 62 e dalle circolari applicative.

1. 5. 1. La valutazione degli apprendimenti e delle competenze disciplinari.

I singoli docenti, per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, devono tener conto degli obiettivi della progettazione disciplinare annuale, di quella dipartimentale e del curriculum della scuola, anche per quanto riguarda le competenze trasversali.

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

In particolare nel modello di formulazione della “valutazione disciplinare”, adottato dall'IC Romeo Cammisa, sono indicati, secondo quanto disposto dai nuovi documenti normativi della Legge 107/15:

1. i voti per ciascuna disciplina;

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. (...) La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado

2. integrazione delle attività extracurricolari;

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017)

3. la descrizione dei voti con un giudizio sintetico circa le competenze culturali (disciplinari), lo sviluppo degli apprendimenti e quant'altro si intende descrivere;

In particolare. considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017)

La valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica, come previsto dalle Intese tra Stato Italiano e la CEI, dovrà deve essere effettuata su una scheda a parte

“Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.” (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017)

Al termine di ciascun quadrimestre (o trimestre) i docenti dovranno effettuare proposte di valutazione degli apprendimenti, tenendo conto di tutti gli aspetti cognitivi (e non cognitivi), curriculari ed extracurricolari, esprimendoli in voti e giudizi descrittivi. La valutazione degli apprendimenti/competenze culturali della disciplina, la partecipazione ad attività multi-interdisciplinari curriculari ed extracurricolari dovranno tradursi in una formulazione unica di valutazione espressa in voto numerico in decimi da proporre al Consiglio di classe in sede di scrutinio.

L'IC ha predisposto schede in cui sono riportati livelli corrispondenti a voti e descritti da giudizi sintetici, che ciascun docente può **adattare** alle diverse situazioni di ciascun alunno. Tali Schede si riferiscono agli apprendimenti distinti per quadrimestre per le:

- Classi Prime, seconde e terze della scuola primaria (**ALLEGATO 2**);
- Classi quarte e quinte della scuola primaria (**ALLEGATO 3**);
- Classi Prima e seconda della scuola secondaria (**ALLEGATO 4**);
- Classe terza della scuola secondaria (**ALLEGATO 5**).
- Per la Scuola dell'infanzia sono individuati i Livelli per la valutazione delle competenze e i livelli dei campi di esperienza in ingresso per i bambini di tre, quattro e cinque anni (**ALLEGATO 6**).

1. 5. 2. La valutazione degli apprendimenti e delle competenze in attività progettuali

La valutazione delle competenze trasversali e/o degli apprendimenti e delle competenze disciplinari rilevata durante attività progettuali¹, programmati in sede di consiglio di classe o dall'IC, deve essere registrata e valutata dal CdC e contribuisce alla formulazione della proposta della valutazione intermedia e finale.

Ogni esperto, quindi, per ciascun alunno, dovrà compilare la **Scheda delle attività progettuali (ALLEGATO 7)** utilizzando i livelli e i descrittori indicati. Tale scheda dell'esperto sarà inoltrata, a cura del tutor di progetto, al coordinatore di ciascuna classe a cui appartengono gli alunni.

1. 5. 3. Attività di recupero e integrazione e le attività di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze

I Consigli di classe, alla fine del primo periodo intermedio e comunque quando lo riterranno opportuno, possono prevedere una sospensione delle ordinarie attività didattiche, per realizzare interventi di recupero ed integrazione per gli alunni in difficoltà. Contestualmente, per gli alunni che hanno conseguito risultati ottimali, realizzano attività di approfondimento, anche attraverso specifici progetti ed attività interdisciplinari per classi aperte. In particolare:

a) Le attività di recupero

Per le attività di recupero, può essere previsto un periodo (fase) di didattica straordinaria, che costituisce occasione di recupero-consolidamento dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento delle conoscenze/competenze progettate per il II QUADRIMESTRE e va, pertanto, fruita con senso di responsabilità e con piena adesione alle modalità che saranno proposte dai docenti delle singole discipline sulla base di linee-guida indicate dal Collegio dei docenti.

Le attività svolte nella Settimana di didattica straordinaria non diminuiscono il monte-ore annuale, calcolato su 33 settimane e, pertanto, non sottraggono spazio alle attività ordinarie, anzi ne costituiscono la naturale complementarietà.

Si ricorda che le carenze non recuperate entro tale scadenza richiederanno ulteriore impegno nello studio per essere colmate entro il termine dell'anno scolastico, in itinere. In base alla deliberazione del Collegio docenti, le attività di recupero sono:

- **Recupero curricolare.** Insuccesso dovuto alla scarsa conoscenza di alcune parti, elementi, conoscenze, competenze della progettazione curricolare. Dopo la fine del quadrimestre (o trimestre) l'insegnante propone un "ripasso", una ripetizione mirata in classe degli argomenti pregressi al fine di sviluppare le competenze prefissate. Tale attività di recupero è rivolta a tutta la classe. Nelle ore dedicate al recupero si potrà suddividere la classe in gruppi omogenei di livello di apprendimento. Qualora parte della classe non necessita di attività di recupero, si coglierà l'occasione per realizzare attività di approfondimento/potenziamento delle abilità specifiche disciplinari o interdisciplinari. Il Consiglio di classe suggerisce la strategia del recupero curricolare laddove si presentino insufficienze gravi. Si tratta di recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, di una didattica differenziata in orario curricolare che mantiene, però, fisso il gruppo classe, con attività di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale percorso didattico (Media dei voti < 5);
- **Recupero autonomo.** Il Consiglio di Classe suggerisce tale strategia di recupero laddove si presentino insufficienze lievi (Media dei voti ≥5) in qualsiasi disciplina, soprattutto se queste sono causate da uno scarso studio a casa.

¹ Ci si riferisce alla progettazione e realizzazione di progetti e/o di specifiche attività multidisciplinari e/o interdisciplinari in orario curricolare (es. progetti per classi aperte, attività di recupero, attività per lo sviluppo delle eccellenze,...) ed extracurricolare (progetti oltre l'orario scolastico organizzati dalla scuola, PON, progetti didattici con Enti Locali e altri Enti o Associazioni, Visite guidate e Viaggi d'istruzione,...), organizzate dal Consiglio di classe (es. classi aperte, progetti modulari,...) per il recupero, il potenziamento e l'approfondimento di contenuti, abilità e competenze, secondo uno specifico documento progettuale del CdC che costituisce parte integrante del Curricolo della classe..

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

- Recupero per classi aperte soprattutto per l'Italiano e Matematica (Obbligatorio).
- Recupero di italiano e matematica durante le sostituzioni dei docenti assenti a cura dei docenti in sostituzione.

In linea generale, per gli studenti che evidenziano insufficienze, il docente definisce su quali aspetti/parti/competenze della progettazione curriculare debba avvenire l'azione di recupero. In tal senso, si effettueranno ripetizioni, esercitazioni in classe con materiali strutturati e correzione individualizzata degli errori. A conclusione della attività di recupero secondo le modalità descritte, verranno svolte verifiche per accertare il recupero delle carenze evidenziate; tali verifiche dovranno essere tenute in debito conto per la valutazione del secondo quadrimestre.

La "fase del recupero e/o dell'approfondimento didattico" è da considerarsi obbligatoria e non opzionale, perché parte integrante della progettazione curricolare del docente.

In tale periodo tutti i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l'intera classe, riprenderanno e rivisiteranno gli argomenti non assimilati con tutti gli studenti. La frequenza è obbligatoria. Ogni attività di recupero deve essere riportata sul registro elettronico. Al termine delle attività di recupero, gli allievi segnalati dal C.d.C., vengono sottoposti a verifiche. Le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali, realizzate con modalità laboratoriale, prove in classe, interrogazioni, valutazione dei lavori domestici assegnati... o con altre modalità e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l'attività curricolare. Questi ultimi avranno cura di annotarne lo svolgimento sul registro di classe. È preferibile una prova documentata per ogni singola disciplina.

Anche le valutazioni saranno registrate sul registro elettronico a cura del docente che le ha effettuate. Tale giudizio finale deve contenere l'indicazione del recupero (totale, parziale) o del non recupero e dei progressi registrati o meno rispetto ai livelli di partenza. Il coordinatore di classe, a sua volta, raccolti i risultati per tutti gli alunni, convocherà la famiglia degli studenti per comunicare tali esiti.

b) Potenziamento

Anche le attività di potenziamento, intese come attività di consolidamento-approfondimento, dovranno essere oggetto di valutazione: gli esiti registrati costituiranno valido elemento di valutazione.

La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli una pluralità di occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità individuali. Per conseguire questi obiettivi l'IC prevede:

- corsi di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curricolari;
- l'organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici;
- lo svolgimento di lezioni magistrali e di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;
- la partecipazione, a vari livelli, degli studenti ad iniziative quali ad es. Olimpiadi della Matematica, delle Scienze, teatro, musica e canto, ecc.;
- l'organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali competitive (es. Pulcinellamente, Olimpiadi, ecc.) a cui la scuola aderisce;
- l'organizzazione di attività di orientamento;
- rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti - organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni.

1. 5. 4. Per i diversamente abili

Dei diversamente abili si considerano i progressi, anche minimi, sempre e comunque riconducibili alle finalità generali dell'ordine di scuola e il conseguimento di competenze necessarie per affrontare e risolvere anche semplici problemi legati alla vita quotidiana. Le indicazioni nazionali sono utilizzate come punto di riferimento per realizzare una rigorosa autovalutazione dei processi di apprendimento attivati in risposta ai bisogni formativi degli allievi e ai risultati ottenuti.

Il D. Lgs. 66/17, all'art. 5, comma 2 le.. b), infatti, modifica la Legge 104 in questo modo:

b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita' delle bambine e dei bambini, delle

IC “N. Romeo – P. Cammisa” – Sant’Antimo

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).».

Per la valutazione degli apprendimenti dei diversamente abili o DSA certificati, con difficoltà di apprendimento, si considerano i progressi, anche minimi, sempre e comunque riconducibili alle finalità generali dell'ordine di scuola e il conseguimento di competenze necessarie per affrontare e risolvere anche semplici problemi legati alla vita quotidiana. Le indicazioni nazionali sono utilizzate come punto di riferimento per realizzare una rigorosa autovalutazione dei processi di apprendimento attivati in risposta ai bisogni formativi degli allievi e ai risultati ottenuti. La valutazione sarà frutto di una “concertazione” tra tutti i docenti della classe e l’insegnante di sostegno. La valutazione, come tutti gli altri, sarà espressa in decimi.

1.6. La valutazione degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe

Per la valutazione delle competenze trasversali, in particolare alle *Competenze chiave per l'apprendimento permanente* (Parlamento europeo – Consiglio Europeo, *Raccomandazione agli Stati membri relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*, 18 dicembre 2006), e quelle **Chiave di Cittadinanza** (Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione – Allegato 3*), rilevate attraverso la realizzazione di “compiti autentici”, la valutazione verrà effettuata utilizzando i seguenti indicatori:

1. Sviluppo della competenza, così come osservata nella realizzazione di compiti autentici;
2. Utilizzo delle conoscenze/abilità per l'esercizio della competenza;
3. Organizzazione, autonomia e consapevolezza di quanto appreso;
4. Capacità fare collegamenti;
5. Capacità critica;
6. Capacità comunicativa e uso dei linguaggi specifici.

Fatti salvi i doverosi adattamenti e le necessarie personalizzazioni, per esprimere ed “interpretare” le performance degli alunni e l'esercizio delle competenze sviluppate, sarà utilizzata la seguente Tabella.

| LIVELLI GENERALI | Livelli globale di sviluppo delle competenza e acquisizione degli apprendimenti | Livello di competenza | Valutazione espressa in decimi |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| LIVELLO A1 | L'alunno ha sviluppato competenze rilevabili con sicura padronanza in autonomia, osservata in contesti nuovi e complessi Conoscenze e abilità disciplinari sono state acquisite in modo completo, organizzate in modo coerente ed organico. L'alunno riflette in modo consapevole su quanto appreso, sa fare collegamenti con altre discipline/saperi e formulare opinioni personali e critiche. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici. | VI – Pienamente esperto | dieci |

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

| | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------|
| LIVELLO A2 | L'alunno ha sviluppato competenze rilevabili con buona padronanza e con apprezzabile autonomia, osservata in contesti nuovi e complessi. Ha acquisito conoscenze e abilità disciplinari in modo ottimale e le ha organizzare in modo coerente e su cui riesce a fare anche riflessioni personali e a fare collegamenti con altre discipline/saperi. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con padronanza i diversi linguaggi specifici. | V – esperto | nove |
| LIVELLO B1 | L'alunno ha sviluppato competenze rilevabili con buona sicurezza e autonomia, osservata in nuovi contesti talvolta anche complessi. L'alunno possiede conoscenze e abilità approfondite che sa organizzare in modo coerente e su cui riesce a fare anche collegamenti con altre discipline. Comunica e si esprime sempre correttamente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. | IV – avanzato | otto |
| LIVELLO B2 | L'alunno ha sviluppato competenze rilevabili con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in nuovi contesti abbastanza semplici. L'alunno possiede le conoscenze fondamentali della disciplina e le sa utilizzare in maniera abbastanza soddisfacente, in modo ben organizzato, facendo anche collegamenti con altre discipline. Comunica e si esprime in modo chiaro ed ordinato. | III - buono | sette |
| LIVELLO C | L'alunno ha sviluppato competenze in maniera parziale. Nell'eseguire compiti in contesti nuovi spesso chiede aiuto. L'alunno possiede semplici conoscenze e abilità disciplinari essenziali, a cui riesce anche a dare un minimo di organicità. Comunica e si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro. | II - base | Sei |
| LIVELLO D | Le competenze non sono sviluppate integralmente dall'alunno. Nell'eseguire compiti, anche i più semplici e noti, chiede aiuto. Non è riuscito ad acquisire ancora tutte le conoscenze e le abilità disciplinari, a cui riesce a dare solo una minima organizzazione. Comunica e si esprime in modo non ancora del tutto chiaro ed organico. | I – iniziale | Meno di sei |

1. 7. La valutazione disciplinare del Consiglio di Classe

Al termine di ciascun quadrimestre, il consiglio di classe delibera i voti di ciascun alunno per tutte le discipline sulla base delle proposte dei singoli docenti, assicurando "omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento" (art. 1, comma 5 del DPR 122 del 2009, Regolamento in materia di valutazione "5. *Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.*).

Tale valutazione deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle abilità acquisite, delle competenze sviluppate e dei progressi rispetto ai livelli di partenza (area cognitiva), anche degli esiti relativi all'Area non cognitiva e delle attività progettuali. secondo gli indicatori, descrittori e livelli sopra indicati. *La valutazione, infatti, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.*

Il coordinatore, preso atto delle proposte di valutazioni di ciascun docente, avrà cura, eventualmente in collaborazione con il docente di sostegno per gli alunni DA, di compilare al termine dell'anno scolastico **per alunni con particolari situazioni** di disagio (D.A. DSA, BES, stranieri con difficoltà di comunicazione/relazionali,....ma anche eccellenze) la **Scheda generale di valutazione degli apprendimenti (ALLEGATO 8)**. Tale scheda costituisce una proposta fatta dal coordinatore sulla base delle valutazioni espresse dai docenti della classe **per attività progettuali, per l'area cognitiva e non cognitiva** e sarà discussa nei Consigli finali, per la determinazione del Livello complessivo raggiunto e l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

2. VALUTARE IL COMPORTAMENTO

Il D. L.vo prevede che il CdC esprima non più in un voto numerico, ma in un giudizio la valutazione comportamento. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente "attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione" in sede di valutazione intermedia e finale. Tale giudizio non è più determinante, *conditio sine qua non*, per essere ammessi alla classe successiva.

Riferimenti essenziali sono:

1. Competenze di cittadinanza
2. Statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria)
3. Patto educativo di corresponsabilità
4. PTOF
5. Regolamento d'Istituto

*La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017).*

Al fine di garantire uniformità nelle decisioni, il Consiglio di classe, nell'attribuzione del voto del comportamento, terrà conto del rispetto dei doveri scolastici, rispetto delle strutture dell'Istituto, rispetto del Regolamento d'Istituto, rispetto delle regole della normale convivenza civile.

In particolare gli indicatori di riferimento fanno capo all'Ambito non cognitivo e, specificatamente, all'Area socio-affettiva relazionale. Gli Indicatori presi in considerazione sono: Capacità di autocontrollo; Rispetto di sé e degli altri; Capacità di collaborare/cooperare; Rispetto e cura del materiale proprio e altrui; Rispetto delle regole; Disponibilità ad aiutare e sostenere i compagni. Nell'**ALLEGATO 9 (Indicatori area socio-affettiva relazionale)** sono descritti per ogni indicatore i rispettivi Livelli. Tali descrittori sono stati utilizzati per esprimere i *Giudizi di comportamento* in forma sintetica. Essi, ovviamente, potranno essere ampliati e certamente personalizzati in considerazione delle diverse situazioni dei singoli alunni.

I Livelli di tutta l'area non cognitiva, hanno la seguente descrizione:

- LIVELLO A** Alunni che evidenziano un livello **Molto soddisfacente** - Valutazione numerica: **dieci/nove**;
- LIVELLO B** Alunni che evidenziano un livello **Soddisfacente** - Valutazione numerica: **otto/ sette**;
- LIVELLO C** Alunni che evidenziano un livello **Poco soddisfacente** - Valutazione numerica: **Sei**;
- LIVELLO D** Alunni che evidenziano un livello **Per niente soddisfacente** - **Meno di sei**.

Le schede che riportano i **GIUDIZI DEL COMPORTAMENTO** (analiticamente suddivisi in Livelli, valutazioni numeriche e descrittori) sono distinte per quadrimestre e per le classi secondo il seguente schema:

- Classi Prime, seconde e terze della scuola primaria (**ALLEGATO 10**);
- Classi quarte e quinte della scuola primaria (**ALLEGATO 11**);
- Classi Prima e seconda della scuola secondaria (**ALLEGATO 12**);
- Classe terza della scuola secondaria (**ALLEGATO 13**).

La *valutazione insufficiente* del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) e al Regolamento d'Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari,

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ("reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone – es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto).

L'attribuzione di una valutazione con giudizio insufficiente, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato o il conseguimento di Livelli minimi così come descritti nelle schede dell'Area socio-affettiva relazionale oppure che l'alunno che nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari sopra citate, dopo l'irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a cinque giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare modi di relazionarsi ancora del tutto inadeguati e poco rispettosi delle regole e un insufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

3. VALUTARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE

Il D.L.vo 62/17 prevede che sia valutato per ogni alunno il processo di maturazione. Esso deve essere descritto attraverso un giudizio globale che esprima i risultati raggiunti sul piano "culturale, personale e sociale":

"Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito." (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Per esprimere tale giudizio sono stati presi in considerazione indicatori e i descrittori dell'Ambito non cognitivo, in particolare:

A. **Area conativa** con i seguenti indicatori: Attenzione e partecipazione; Impegno durante le attività in classe e responsabilità; Impegno nell'eseguire le attività a casa; Livello di responsabilità; Assiduità nella frequenza; Ritardi ed uscite anticipate (non programmate) **(ALLEGATO 14)**.

B. **Area dei modi dell'apprendimento**. INDICATORI: Grado di autonomia; Capacità di eseguire attività in modo ordinato; Metodo di studio; lo Stile di apprendimento e lo Stile Cognitivo sviluppato **(ALLEGATO 15)**.

Le schede che riportano i **GIUDIZI sul PROCESSO E IL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE** raggiunto (analiticamente suddivisi in Livelli, valutazioni numeriche e descrittori) riportano solo alcuni aspetti e alcuni Indicatori citati. Il Consiglio di classe, ovviamente, personalizzerà ciascun giudizio in relazione ai singoli alunni.

Le schede sono distinte per quadrimestre e per le classi secondo il seguente schema:

- Classi Prime, seconde e terze della scuola primaria **(ALLEGATO 16)**;
- Classi quarte e quinte della scuola primaria **(ALLEGATO 17)**;
- Classi Prima e seconda della scuola secondaria **(ALLEGATO 18)**;
- Classe terza della scuola secondaria **(ALLEGATO 19)**.

4. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09). La finalità di tale disposizione è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré: Esso però può variare di anno in anno sulla base delle giornate effettivamente svolte.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122** (in GU 19 agosto 2009, n. 191) *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (...)*, all'art.2 al comma 10 così recita:

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il **DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59** al comma 1 dell'Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami), dispone:

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Tale disposizione è estesa anche alla scuola primaria. Per la scuola dell'Infanzia, non essendoci obbligo, non sono applicabili le disposizioni di cui sopra.

Tale disposizione è stata confermata dal **D.Lvo 62/17** che all'art. 5 (*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*) così afferma:

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

La Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 aggiunge:

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Le Tabelle che seguono riportano il calcolo per la determinazione del monte ore annuale minimo di frequenza. Esse sono orientative, in quanto la determinazione del monte ore deve essere "personalizzata" e quindi rilevata di anno in anno dal Registro elettronico.

Scuola Primaria

| Classi | Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento | Calcolo | Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico | Numero ore assenze consentite |
|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| Tutte | 891 | $\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$ | 668 | 223 |

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

Scuola secondaria di primo grado

| Classi | Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento | Calcolo | Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico | Numero ore assenze consentite |
|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| TN | 990 | $\frac{3}{4} \times 990 = 742,5$ | 742 | 248 |
| TP | 1250 | $\frac{3}{4} \times 1250 = 937,5$ | 937 | 313 |

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi, sul registro elettronico di classe e su quello personale del docente, verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula degli alunni. Le ore dovranno essere conteggiate anche in caso di sostituzioni o “distribuzione della classe in altre classi, per mancanza del docente”.

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Sono **comutate come ore di assenza** secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo,
- uscite in anticipo,
- assenze per malattia inferiore a 5 giorni,
- assenze per motivi familiari non previsti dalle deroghe,
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate,
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Le entrate e le uscite fuori orario sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il presente PVI prevede, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lvo 62/17. Tali deroghe sono prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Di seguito sono riportati i criteri per **le deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico**, stabiliti dal Collegio dei docenti all'atto dell'approvazione del presente Piano:

1. motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- assenze, anche saltuarie e inferiori a 5 giorni, connesse a patologie certificate ovvero alla disabilità certificata.

2. motivi personali e/o di famiglia:

- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 15 giorni;
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);
- separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali ovvero per rientro in patria in quanto di origine comunitaria ed extracomunitaria;

3. motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore:

- uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;
- per lezioni o esami presso Enti di formazione, ad esempio il Conservatorio Statale.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

È compito del Consiglio di classe, nella persona del Coordinatore, verificare "preventivamente", nel rispetto di tali deroghe, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame, va dato atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

In ogni caso, durante tutto l'anno, vanno effettuate, a cura dei Coordinatori di classe e intercalasse, le **segnalazioni ai genitori**, qualora si verificassero assenze continuate. Tali comunicazioni dovranno essere conservate nel registro dei verbali del CdC. All'atto del superamento del 15% delle assenze del singolo alunno, dovrà essere tempestivamente avviata la procedura di **segnalazione agli Assistenti sociali** a cura del Coordinatore di classe/interclasse e dandone informazione al Responsabile dell'Area di Intervento dell'Inclusione.

All'inizio dell'anno scolastico ogni coordinatore dovrà **documentare su apposito registro** le comunicazioni e i colloqui effettuati con le famiglie degli alunni inadempienti, nonché tutte le segnalazioni e ogni altra procedura effettuata per eliminare ogni forma di evsione.

5. AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

5.1. Criteri generali di ammissione

Secondo quanto previsto dal d:lvo 62/17 e dalla normativa vigente e ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti, la valutazione, in generale, esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi. Le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico.

I singoli docenti, quando constatano che un alunno presenta difficoltà di apprendimento, sono tenuti a segnalare immediatamente la situazione al Coordinatore di classe ovvero a intervenire direttamente, di concerto con tutti gli altri componenti del Consiglio, a:

- adottare strategie per il miglioramento degli apprendimenti, così come sono individuati nel PTOF e dal CdC in sede di progettazione all'inizio dell'anno;
- segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attivare forme di collaborazione per interventi di sostegno anche da parte delle famiglie stesse ovvero forme di corresponsabilità.

Il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, infatti, deve essere una soluzione del tutto residuale, attivata solo dopo aver esperito tutte le strategie per migliorare gli apprendimenti, sviluppare il senso di responsabilità e garantire uno "sviluppo integrale ed armonico

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

della persona". La non ammissione deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni.

Il Consiglio di classe, dunque, in sede di scrutinio finale, nell'atto conclusivo del processo di valutazione, dovrà prendere in considerazione i seguenti Indicatori per l'ammissione o meno alla classe successiva/esame di Stato:

1. apprendimento (conoscenze e abilità disciplinari);
2. sviluppo delle competenze (le otto competenze chiave) così come illustrate nel profilo intermedio e finale del Curricolo;
3. livello globale di maturazione con riferimento a tutti gli aspetti non cognitivi così come riportato nelle tabelle degli indicatori del PVI;
4. lo sviluppo delle competenze sociali e civiche collegate alle competenze di cittadinanza attiva e del comportamento;
5. capacità di recupero per l'acquisizione di conoscenze / abilità e lo sviluppo di competenze.

In particolare:

L'AMMISSIONE alla classe successiva o all'*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione* è prevista per tutti i casi in cui gli alunni presentano livelli di apprendimenti, competenze e di sviluppo oltre la sufficienza e comunque in tutti i casi in cui è possibile, nonostante livelli non ancora pienamente sufficienti, un rapido recupero, in considerazione del grado di responsabilità e maturità raggiunto.

5. 2. 'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE alla classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 determina che è sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva nelle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Secondo anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2003, la non ammissione può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime (D.Lvo. n. 62, art. 3, c. 1) ed è possibile solo in caso di mancata frequenza.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017)

Per la **SCUOLA PRIMARIA** si individuano le seguenti **situazioni particolari** per le quali si ritiene opportuna comunque l'ammissione alla classe successiva:

- a) per gli allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- b) allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo.

Per la scuola primaria la **NON AMMISSIONE** è prevista solo in casi eccezionali e decisa all'unanimità dal Consiglio, concordata con la famiglia, e comunque con la presenza concomitante dei seguenti fattori:

- a) gravi lacune nella maggioranza delle discipline per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, evidenziate negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono almeno sufficienti conoscenze, abilità e competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;
- b) la ripetenza può consentire un potenziamento necessario delle competenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) e un innalzamento dei livelli di apprendimento;

IC "N. Romeo – P. Cammisa" – Sant'Antimo

- c) una evidente immaturità personale, mancanza di responsabilità e rifiuto di avvalersi dell'aiuto dei compagni o degli insegnanti, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio-familiari o personali, su segnalazione ;
- d) allievi per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto, o altre agenzie educative riconosciute dall'IC, indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza, a seguito di manifeste lacune negli apprendimenti e scarso grado di maturità/responsabilità e in vista di progressi sul piano degli apprendimenti e del grado di responsabilità.

5.3. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo del primo ciclo

La **non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (D.Lgs. n. 62/17 art. 6, c. 2 e 3).

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017

Sulla base di tale quadro normativo, per la **SCUOLA SECONDARIA di primo grado**, il Consiglio di Classe potrà, quindi, deliberare l'**AMMISSIONE alla classe successiva ovvero all'esame di Stato**, con voto **a maggioranza** dei docenti componenti il CdC in sede di scrutinio finale, potrà avvenire per anche nei casi "*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*", per.:

- a) Alunni in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti puramente cognitivi, per i quali è possibile in tempi brevi un recupero;
- b) Alunni che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente anche nella classe successiva;
- c) Alunni che presentano concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- d) Alunni con atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico e hanno mostrato continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.

La **NON AMMISSIONE alla classe successiva ovvero all'Esame di Stato**, deliberata a maggioranza dei docenti componenti il Consiglio di classe, nello scrutinio finale, è possibile nei seguenti casi:

- a) Per gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento e lacune in almeno 3 discipline, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri (dalla primaria alla secondaria; dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado), che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

- b) Per alunni che hanno fatto registrare più insufficienze (almeno 3) negli apprendimenti disciplinari, ereditate dagli anni precedenti al termine dei quali era stata comunque deliberata a maggioranza la promozione e per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento e di maturazione personale;
- c) Per gli alunni che, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio-familiari o personali, hanno mostrato una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità in almeno 3 discipline, con mantenimento di gravissime lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico e hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio e nella partecipazione fattiva ad attività di recupero e integrazione;
- d) Per gli alunni che presentano una evidente immaturità personale, mancanza di responsabilità e rifiuto di avvalersi dell'aiuto dei compagni o dei docenti, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio-familiari o personali;
- e) per gli alunni per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto, o altre agenzie educative riconosciute dall'IC, indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza, a seguito di manifeste lacune negli apprendimenti e scarso grado di maturità/responsabilità e in vista di progressi sul piano degli apprendimenti e del grado di responsabilità

La **non ammissione è comunque prevista** nei casi individuati dal Decreto Legislativo 62/17 e cioè:

- a) la mancata frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione.

La formulazione del **giudizio per la non Ammissione** è quella definita nelle Tabelle riportate negli allegati relativi ai giudizi per gli Apprendimenti, il comportamento e la maturazione globale con la valutazione **"meno di sei"**.

5. 4. Criteri per l'ammissione o non ammissione all'esame di Stato e proposte di criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame;

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, da un suo delegato, dispone l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato.

In quella sede il consiglio attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi.

L'ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione;
- c) aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, sulla base dei criteri definiti nel paragrafo precedente.

5. 5. Il voto di ammissione

Il voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale e tenendo conto del processo di maturazione globale raggiunto nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF..

Per ciascun voto è stato predisposto un **giudizio di ammissione descrittivo del voto** che sarà eventualmente per ciascun alunno personalizzato dal consiglio di classe. Il voto di ammissione tiene dunque conto della media dei voti conseguiti dagli alunni in tutti gli anni

di frequenza alla scuola secondaria in cui ha ottenuto la promozione e non solo dell'ultimo anno. Poiché la valutazione non è una mera misurazione determinata dalla media aritmetica dei voti, sono individuati i **seguenti indicatori per la determinazione del voto di ammissione**, oltre l'acquisizione delle conoscenze e abilità disciplinari e lo sviluppo delle competenze:

- 1- attenzione, partecipazione e frequenza alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari alle quali è stato segnalato;
- 2- autonomia raggiunta e responsabilità dimostrata;
- 3- competenze sviluppate nel corso del triennio rispetto ai livelli di partenza ,il cui processo è stato comprovato in contesti anche diversi da quello scolastico;
- 4- capacità di comunicare utilizzando diversi registri e linguaggi specifici ;
- 5- consapevolezza e capacità di riflessione su saperi acquisiti e processi attivati;
- 6- capacità di fare collegamenti tra i diversi saperi;
- 7- comportamento e sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile ed in particolare alla capacità di collaborare e cooperare.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale dell'Esame di Stato.

In caso di non ammissione all'esame di stato la valutazione inferiore ai 6/10 determinatasi dalla media dei voti nell'arco del triennio e delle valutazioni delle capacità espresse negli indicatori precedentemente illustrati, sarà comunque definito un giudizio finale descrittivo del voto.

Al termine dello scrutinio, il Coordinatore di classe, prima dell'inizio degli esami di Stato, è tenuto a consegnare alle famiglie la scheda con il voto e il giudizio di Ammissione.

Le schede sono quelle inserite nell'**ALLEGATO 20 (Schede di ammissione all'esame di stato)** e riportano: il livello raggiunto, il voto e la sua descrizione sulla base degli Indicatori sopra detti.

6. IL NUOVO ESAME DI STATO

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola secondaria di secondo grado o al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

6. 1. Le prove di esame

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.62/17 e dal DM 741 /17, le prove scritte dell'esame sono tre:

ITALIANO.

Per la **prova di italiano**, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

MATEMATICA.

Per la prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche**. intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle abilità e delle

PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO – Parte Prima

competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. Nella predisposizione delle tracce. la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

LINGUE STRANIERE.

Per la prova scritta relativa **alle lingue straniere**, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole, riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata
4. Elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

COLLOQUIO.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel *Profilo* finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

6. 2. La valutazione delle prove.

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.62/17 e dal DM 741 /17, la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

6. 3. Il voto finale.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di

IC "N. Romeo – P. Cammisa" – Sant'Antimo

tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire **la lode** agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

6. 4. Il giudizio finale

Il voto finale sarà descritto da un Giudizio che esprimerà i livelli e le valutazioni conseguite da ciascun alunno in relazione a:

- Giudizio di ammissione
- Prova italiano
- Prova matematica
- Prova lingue
- Colloquio

La formulazione del giudizio, come il voto finale, è espressa dalla Commissione d'esame in seduta plenaria. I modelli di giudizio sono riportati nell'**ALLEGATO 21 (Giudizio finale dell'Esame di Stato)**.

Il voto e il giudizio sarà trascritto sulla Pagella (scheda personale) dell'alunno a cura della Commissione d'Esame e il cui modello è riportato nell'**ALLEGATO 22 (Scheda personale dell'alunno)**., unitamente a tutti i modelli di scheda di fine anno per ciascuna classe

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AI SENSI DEL DM 742/17;

Per le classi dalla prima alla quarta della scuola primaria e le classi prime e seconde della SS1G non è prevista la certificazione delle competenze, essa è previsto solo per le classi quinte della SP e le classi terze della secondaria.

Secondo la recente normativa (articolo 9 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 742/2017) la certificazione delle competenze nella Scuola secondaria di primo grado rilasciata al termine dell'esame di stato del primo ciclo di istruzione, descrive:

- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza;
- i risultati del processo formativo al termine della Scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata solo alle alunne e agli alunni che superano l'Esame di Stato, è redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado ed è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze fa riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello è integrato da:

- a) una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- b) una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, che certifica l'abilità di comprensione e uso della lingua inglese a esito della prova scritta nazionale.

Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è riportato integralmente in Allegato al DM 742/17, sia per la certificazione al termine dell'esame di stato della terza classe della scuola secondaria, sia al termine della quinta classe della scuola primaria. Nel modello sono previsti 4 livelli di valutazione:

| | |
|----------------------|---|
| A. Avanzato | L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. |
| B. Intermedio | L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. |
| C. Base | L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. |
| D. Iniziale | L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. |

I modelli di cui al DM 742/17 sono riportati nell'**ALLEGATO 23 (Certificazione delle competenze)**

Per la **scuola dell'infanzia** il dipartimento riunitosi separatamente per ordine di scuola ha adottato un Modello di Certificazione delle Competenze già sperimentato nei precedenti anni (**ALLEGATO 24. Scheda di valutazione del percorso formativo**). Esso si presenta come una Scheda di Valutazione degli apprendimenti maturati dai bambini di cinque anni. Il documento descrive i risultati raggiunti al termine di ogni anno el percorso formativo di scuola dell'infanzia, secondo una valutazione degli obiettivi suddivisi per campi di esperienza con relativo ancoraggio alle finalità ministeriali riguardanti lo sviluppo di: identità, autonomia, competenza e cittadinanza. La valutazione degli apprendimenti è espressa in 4 livelli. Il documento è da considerarsi, altresì, orientativo per gli insegnanti ai fini della continuità e del percorso successivo.

8. L'INVALSI E LE PROVE COMUNI DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA

Il D.Lvo 62/17 ha stabilito che:

- **Nella scuola primaria** le prove INVALSI si sostengono in seconda e quinta. In quinta viene introdotta una prova in inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
- **Nella secondaria di I grado** le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell'esame. Alle prove di italiano e matematica, si aggiunge la prova di inglese. Le prove saranno computer-based. La partecipazione sarà requisito per l'accesso all'Esame, ma non inciderà sul voto finale.
- Lo svolgimento è previsto entro il mese di aprile e la partecipazione è obbligatoria. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7 del D.Lvo 62/17).

In vista delle prove INVALSI e per monitorare costantemente gli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua di tutti gli alunni dell'Istituto e, conseguentemente, progettare azioni di intervento per migliorare le competenze e gli apprendimenti di tali discipline, all'inizio dell'anno, al termine del primo e secondo quadrimestre si effettueranno prove comuni per tutte le classi in tali discipline.

In particolare esse, predisposte in sede dipartimentale, saranno somministrate secondo le seguenti modalità:

- Tutte le classi saranno impegnate nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese che si svolgeranno durante l'ora del docente di disciplina, nel mese di settembre/ottobre, nel mese di febbraio nel mese di maggio.
- Le classi (seconde, quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria) impegnate nelle prove INVALSI non effettueranno prove comuni nel mese di maggio, in quanto saranno valutati gli esiti di dette prove.
- Il punteggio massimo da attribuire alle prove è 30.
- Al termine delle prove comuni, i docenti coordinatori correggeranno le prove e comunicheranno gli esiti ai responsabili dell'*Area di Intervento dell'Autovalutazione e Valutazione*, utilizzando le apposite griglie excel ovvero i moduli google.

Sommario

| | |
|---|-----------|
| PIANO DELLA VALUTAZIONE D'ISTITUTO | 1 |
| Premessa | 2 |
| Parte Prima - AREA DEGLI APPRENDIMENTI | 3 |
| 1. VALUTARE GLI APPRENDIMENTI | 3 |
| 1. 1. Premessa | 3 |
| 1. 2. Le verifiche | 3 |
| 1. 3. I criteri delle verifiche | 4 |
| 1. 4. La tipologia di prove di verifica | 5 |
| 1. 5. La valutazione degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe | 5 |
| 1. 6. La valutazione degli apprendimenti disciplinari del singolo docente e del Consiglio di classe | 9 |
| 1. 7. La valutazione disciplinare del Consiglio di Classe..... | 10 |
| 2. VALUTARE IL COMPORTAMENTO | 11 |
| 3. VALUTARE IL PROCESSO DI MATURAZIONE | 12 |
| 4. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO | 12 |
| 5. AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO | 15 |
| 5. 1. Criteri generali di ammissione | 15 |
| 5. 2. 'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE alla classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria..... | 16 |
| 5. 3. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo del primo ciclo..... | 17 |
| 5. 4. Criteri per l'ammissione o non ammissione all'esame di Stato e proposte di criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame; | 18 |
| 5. 5. Il voto di ammissione..... | 18 |
| 6. IL NUOVO ESAME DI STATO | 19 |
| 6. 1. Le prove di esame..... | 19 |
| 6. 2. La valutazione delle prove..... | 20 |
| 6. 3. Il voto finale. | 20 |
| 6. 4. Il giudizio finale | 21 |
| 7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AI SENSI DEL DM 742/17; | 22 |
| 8. L'INVALSI E LE PROVE COMUNI DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA | 23 |